

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Livio Mercatante- Avv. Carmen Sacca

Via Dè Griffoni, 5 • 40123 Bologna

Tel 051 9921977• Fax 051 9921980

email: avvcarmen.sacca@gmail.com

avvliviomercatante@gmail.com

Inoltrata via email: pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it

Spett.le Ministero Dell'Istruzione,

Dell'Università e della Ricerca

Oggetto: Richiesta notifica sul sito web istituzionale del MIUR in esecuzione di quanto disposto all'udienza del 28 LUGLIO 2016 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna nel procedimento iscritto con il Numero di Ruolo Generale 3231/15

Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di procedimento:

Tribunale di Bologna, sezione Lavoro- Giudice Istruttore Dott.ssa E. Cosentino- RGLN 3231/15- Prossima udienza 5/10/2016.

Ricorrente: ORLANDO ANNA C.F. RLNNNA59A51H269J nata a Ribera (Ag) il 11/11/1959 ed ivi residente in Piazza Barone, 14

Amministrazione Resistente: Ministero Dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca, nonché Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Bologna.

Controinteressati: tutti i docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento sino ad esaurimento definitivo, vigente dall'anno scolastico 2014 sino al 2017, che risulterebbero scavalcati nelle Graduatorie per posizione e punteggio a seguito dell'inserimento della ricorrente in caso di accoglimento del ricorso.

I sottoscritti Avv.ti Livio Mercatante e Carmen Saccà del Foro di Bologna, con studio in Bologna Via Dè Griffoni 5, difensori della sig.ra Orlando Anna nel procedimento iscritto con il numero di ruolo generale 3231/2015, in virtù di quanto disposto dal Giudice dott.ssa E. Cosentino, del Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, all'udienza del 28 luglio 2016, nel predetto procedimento

CHIEDONO

Che venga eseguita, sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la notifica del seguente atto:

- Testo integrale del ricorso introduttivo del Giudizio RGLN 3231/15, del decreto originario di fissazione di udienza, della memoria di costituzione dell'Amministrazione convenuta e dei verbali di udienza, della nota di deposito dei documenti richiesti dal Giudice, e delle note autorizzate dal Giudice in virtù di quanto disposto dal Giudice dott.ssa E. Cosentino, del Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, la quale autorizzava la presente notifica.

- Si allega:

Testo integrale ricorso introduttivo rgl 3231/15 unitamente al decreto originario di fissazione di udienza, memoria di costituzione dell'Amministrazione Resistente, verbali di udienza, della nota di deposito dei documenti richiesti dal Giudice, e delle note autorizzate dal Giudice.

Bologna, 28 luglio 2016

Avv. Carmen Saccà



Avv. Livio Mercatante



STUDIO LEGALE
Avv. Livio Mercatante
Avv. Carmen Saccà
Via Dè Griffoni, 5 • 40123 Bologna
Tel 051 9921977 • cell.349/8050891 Fax 051 9921980

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per la sig.ra **ORLANDO ANNA** C.F. RLNNNA59A51H269J nata a Ribera (Ag) il 11/11/1959 ed ivi residente in Piazza Barone, 14 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli **Avv.ti Livio Mercatante (MRCLVI74H15F537D)**, **Carmen Saccà (SCCCMN77A52F537V)** giusta procura in calce al presente atto, trasmessa telematicamente ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Bologna, via Dè Griffoni 5 (gli **Avv.ti Livio Mercatante, Carmen Saccà**, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento via fax al seguente numero: 051/9921980 o indirizzo **PEC** **avvcarmen.sacca@ordineavvocatibopec.it-avvliviomercatante@ordineavvocatibopec.it**)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *Pro tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, Roma, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, via Guido Reni n. 4

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Dè Castagnoli, 1

In punto a: reinserimento graduatorie ad esaurimento

Premesso in fatto che:

1. La ricorrente è una docente precaria della scuola dell'Infanzia, abilitata all'insegnamento per effetto del conseguimento del relativo titolo, tramite il concorso ordinario indetto con O.M. n. 272 del 3/9/1982; (*doc.1*)
2. in virtù del suddetto titolo la ricorrente ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell'Infanzia come risulta dall'estratto graduatoria del 19/6/2002; (*doc.2*)
3. per il triennio successivo la ricorrente a sua insaputa veniva depennata dalla predetta



graduatoria e nonostante la richiesta di reinserimento per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 del maggio 2014, non veniva inserita;

4. infatti in riscontro alla richiesta di inserimento di cui sopra, l'ufficio Scolastico con lettera datata 12 agosto 2014 rispondeva: *“Con riferimento all'istanza presentata, si comunica alla S.V. Che la stessa non può trovare accoglimento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 che prevede al possibilità di presentazione delle domande esclusivamente via web”*; (doc.3)

5. la ricorrente quindi perdeva illegittimamente la possibilità di essere immessa in ruolo in quanto depennata dalle predette graduatorie;

6. che la suddetta esclusione preclude alla ricorrente la possibilità di ottenere incarichi lavorativi nei tre anni scolastici.

DIRITTO

I fatti, oggetto del presente giudizio sono ormai noti: fino al 2006 gli inclusi nelle graduatorie permanenti abilitati all'insegnamento potevano ai sensi della legge 143/2004, produrre o non produrre domanda ai fini dell'aggiornamento: se la domanda era prodotta, si rimaneva nelle graduatorie con il punteggio aggiornato in base ai nuovi titoli nelle more conseguiti e agli anni di servizio maturati; se la domanda non era prodotta si era cancellati per gli anni scolastici successivi e, successivamente, su domanda da presentarsi entro i termini di volta in volta fissati, si era reinseriti con il punteggio precedente. Con la finanziaria del 2007 (legge 296/2006) le graduatorie sono state trasformate da permanenti, come già istituite dalla legge 124/1999, ad esaurimento (GAE) ossia chiuse a nuovi inserimenti.

Permane, tuttavia, anche nel nuovo sistema la disposizione invocata ovvero l'art 1 comma 1 bis della legge 143/2004.

L'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti avvenga su domanda dell'interessato da effettuarsi entro il termine fissato con decreto e che la mancata presentazione della domanda comporti la cancellazione, ma prevede anche che, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, sia consentito il reinserimento in graduatoria.

L'art. 1 comma 605 lett. c) l. 296/2006, trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e, almeno tendenzialmente, preclude nuovi ingressi in graduatoria, ma non gli aggiornamenti della stessa. L'articolo rinvia espressamente all'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004.

La circostanza che il predetto articolo preveda: *“la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”* è del tutto irrilevante, trattandosi di una norma secondaria contrastante con quella primaria”.

L'art. 9 del D.L. n. 70 del 30.5.2011 esclude a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la



possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, ma non di reinserimento o l'aggiornamento delle graduatorie stesse ed il reinserimento di docenti già in graduatoria eliminati per mancata domanda.

Sostanzialmente le graduatorie sono divenute ad esaurimento ma non sono cambiate le regole per il loro aggiornamento e non è venuta meno la possibilità di reinserimento a domanda.

Diverse le pronunce giurisprudenziali in materia: Corte D'Appello di Torino sezione lavoro, 11.11.2014 *“agevole rilevare che in questo caso non si tratta di nuovi inserimenti perchè le ricorrenti erano già inserite nelle Gae e quindi nei loro confronti non c'era nessuna ipotesi eccezionale. Era al contrario eccezionale la loro esclusione per mancato rinnovo nell'inserimento e le conseguenze dell'esclusione, proprio per la loro gravità (esclusione definitiva dalle Gae con perdita di prospettive di stabilizzazione) non potevano non essere previste espressamente dalla legge con una abrogazione espressa della norma del 2004, cosa che non è avvenuta”* (cfr. Tribunale di Bologna del 3.7.2015 n. 643). Nello stesso senso Tribunale di Ancona 23.5.2015, Trib. Bologna Dott. Marchesini sent. 628/2015, Tribunale Cagliari Cautelare 4132/2015.

Per tutto quanto sopra premesso la **ricorrente** *ut supra* rappresentata e difesa

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare ai sensi dell'art. 415 c.p.c., comma 2°, l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per poi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **ACCOGLIERE** il presente ricorso e per l'effetto:

IN VIA PRINCIPALE:

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente al reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per la classe di concorso della Scuola dell'Infanzia per la provincia di Bologna per gli anni scolastici dal 2014 al 2017, con attribuzione del punteggio maturato all'atto della cancellazione o di quello eventualmente maturato successivamente;
- conseguentemente **condannare** il Ministero convenuto e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale per la provincia di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al reinserimento della ricorrente nella Graduatoria ad Esaurimento per la classe di concorso della Scuola dell'Infanzia per la provincia di Bologna per gli anni scolastici dal 2014 al 2017, con attribuzione del punteggio maturato all'atto della cancellazione o di quello eventualmente maturato successivamente;

Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato di Euro 259,00.

In via istruttoria:



Si producono mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1. certificazione del Provveditorato degli studio abilitazione all'insegnamento della ricorrente;
2. estratto graduatoria ad esaurimento del 19/6/2002 ove risulta esserci la ricorrente;
3. riscontro negativo prot. n. 8640 del 12 agosto 2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito territoriale per la provincia di Bologna, alla richiesta reinserimento nelle Gae da parte della ricorrente.

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis del T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 37 del D.L. 98/11 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che è esente come da dichiarazione della ricorrente.

Bologna 6 novembre 2015

Avv. Livio Mercatante

Avv. Carmen Saccà



Procura speciale

La

sottoscritta

sig.ra

ORLANDO ANNA C.F. RNNMA59A51H269J NATA
A RIBERA (AG) IL 11/11/1959 ED IVI RESIDENTE IN PIAZZA SARONE 14

delega a rappresentarla e difenderla nel presente procedimento contro Ministero Dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca nonché in ogni fase e grado del presente giudizio, gli **Avv.ti Carmen Saccà (C.F. SCCCMN77A52F537V) e Livio Mercatante (MRCLVI74H15F537D)**, conferendo loro tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresi quelli di conciliare, transigere, rinunciare agli atti del giudizio, chiamare terzi in causa, proporre domanda riconvenzionale, incassare somme e rilasciare quietanze, nominare sostituti ed eleggere domicilio presso il loro studio sito in **Bologna, Via Dè Griffoni 5**. Dichiaro di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs. 196/03, che i dati personali, di cui al presente procedimento, sono richiesti obbligatoriamente ai fini dello stesso, che gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza e che potrò esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs. 196/03 ed a tal fine fornisco, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/03

x Anna Orlando

v.p.a.

Avv. Carmen Saccà

Carmen Saccà



N. R.G. Lav. 3231/2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE

Il Giudice del Lavoro, Emma Cosentino,

letto il ricorso,

visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.,

F I S S A

per la comparizione personale delle parti e la discussione,
nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n. 1,

l'udienza del 21/01/2016 alle ore 11.30.

Bologna il 11/11/2015.

Il Giudice
Emma Cosentino





*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio V- Ambito territoriale per la provincia di Bologna

R.G.L. n. 3231/2015

G.I. Dott. Cosentino

udienza 21.01.2016

cop 14

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

EX ART. 414 C.P.C.

Per il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (e per il suo organo periferico Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna , Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Bologna)- in persona del Ministro pro tempore e dei Dirigenti pro tempore tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, dalla Dott.ssa Daniela Bazzoni dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso l' Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sito in Bologna, via De' Castagnoli, 3, pec:csabo@postacert.istruzione.it, fax n. 051/3785332.

RESISTENTI

CONTRO

Anna Orlando, nata a Ribera (AG) l'11.11.1959 , difesa e rappresentata sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Livio Mercatante e dall'Avv. Carmen Saccà presso il cui studio in Bologna, alla Via Dè Griffoni, 5, ha eletto domicilio.

RICORRENTE

Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

Con ricorso iscritto a ruolo in data 5.11.2015 la ricorrente, chiede : *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per la classe di concorso della Scuola dell'Infanzia per la provincia di Bologna per gli anni scolastici dal 2014 al 2017, con attribuzione del punteggio maturato all'atto della cancellazione o di quello eventualmente maturato successivamente;*

• *conseguentemente condannare il Ministero convenuto e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale per la provincia di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al reinserimento della ricorrente nella Graduatoria ad Esaurimento per la classe di concorso della Scuola dell'Infanzia per la provincia di Bologna per gli anni scolastici dal 2014 al 2017, con attribuzione del punteggio maturato all'atto della cancellazione o di quello eventualmente maturato successivamente;*

Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato di Euro 259,00.

Con il presente atto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il suo organo periferico Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna in persona del Ministro pro tempore e del dirigente pro tempore , come sopra rappresentati e difesi si costituiscono in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto, per quanto di seguito esposto.

FATTO

1. La ricorrente, inclusa fino all'a.s. 2002-2003 nelle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria della provincia di Bologna, in occasione dell'aggiornamento delle predette graduatorie per il triennio successivo , non presentava nel termine e con le modalità previste da detto decreto alcuna domanda di permanenza e/o aggiornamento nelle graduatorie in cui era incluso. A seguito di tale omissione ella veniva cancellata dalle predette graduatorie .
2. Successivamente la ricorrente presentava domanda di inserimento per il triennio 2014/2017 che non poteva essere accolta dall'Amministrazione.

DIRITTO

1. **Infondatezza nel merito del ricorso.**

Al fine di dimostrare l'infondatezza in punto di diritto delle doglianze di controparte, appare opportuno un breve excursus delle norme che hanno regolato l'inclusione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, come succedutesi dal 2004 al 2014.

a. Il Decreto Legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni nella Legge 4 giugno 2004, n. 143, in materia di graduatorie permanenti, all'art. 1 così disponeva: "1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto.

Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."

b. L'art. 1, comma 607, della legge 296/2006 ha operato la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento prevedendo che: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla



Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007- 2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria.

In applicazione della norma sopraindicata il D.D.G. del 16 marzo 2007 all'art. 1, recante norme per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento, fra l'altro così prevedeva:

“1. Sono disposti per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento.

2. A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

3. A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa.”

c. Successivamente l'art. 5bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169 così prevedeva: “1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1,



Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

commi 605, lettera c), e 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 3I/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

d. Con l'art. 9 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, veniva modificato l'art. 1, comma 4, della Legge 4 giugno 2004, n. 143 prevedendo che: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all' articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell' articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale».



Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

e. Con il successivo D.M. 26 maggio 2011, n. 44 veniva disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e il trasferimento fra le graduatorie per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, senza consentire nuovi inserimenti, nel rispetto del predetto dettato normativo.

f. Il legislatore interveniva nuovamente sulla disciplina delle graduatorie ad esaurimento con l'art. 14, comma 2-ter, della Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, così prevedendo: "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013".

g. In attuazione di tale norma veniva emanato il D.M. n. 53 del 14 giugno 2012, il cui art. 1 (Nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento) così prevedeva: 1. Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

h. Infine, con il D.M. 1 aprile 2014 n. 235, pure impugnato con il presente ricorso, veniva disposto che: "Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con



Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

riserva, nelle fasce I, II e III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata **IV** fascia) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia può chiedere:

- a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa (...);
- e) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta (...).

Orbene, non avendo presentato domanda di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Bologna in occasione dell'aggiornamento e integrazione delle graduatorie medesime per gli anni scolastici 2009/2012, la ricorrente legittimamente veniva cancellata dalla graduatoria per la c.c. di appartenenza ai sensi dell'art. 1, comma Ibis, della L. 143/2004. Se è vero, infatti, che il legislatore del 2006 ha inteso innovare il sistema di reclutamento dei docenti senza tuttavia ledere i diritti quesiti dei docenti già inseriti nelle graduatorie permanenti, è, altresì, incontestabile che per questi ultimi ha previsto l'onere di manifestare il proprio interesse a permanere nelle graduatorie medesime, al fine di fotografare lo stato di fatto che da quel momento non avrebbe più potuto essere modificato. Ciò in quanto l'avvenuta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha, di fatto, precluso la possibilità di nuovi inserimenti/reinserimenti, salve le eccezioni di volta in volta previste dalle norme primarie. Tale preclusione già insita nella natura di graduatoria "ad esaurimento" attribuita dalla legge 296/2006 alle precedenti graduatorie permanenti è stata, poi, espressamente prevista con la modifica apportata al comma 4 dell'art. 1 della L. 143/2004, dall'art. 9 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la seguente enunciazione: "A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza."



Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

Tale preclusione è stata, quindi, confermata e ribadita dall'art. 14 comma 2-ter della Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216: "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, (...)".

Dal tenore letterale delle norme sopra riportate, risulta di tutta evidenza che le disposizioni ministeriali non hanno stabilito chi avesse titolo ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento e a quali condizioni, limitandosi a ribadire quanto dettagliatamente stabilito dalla norma primaria. Tali graduatorie, infatti, per il fatto stesso di essere state trasformate da permanenti ad esaurimento, non consentono nuove immissioni se non nei casi espressamente previsti dalla legge che, costituendo eccezione, debbono essere espressamente previsti e sono di stretta interpretazione (Tribunale di Bologna- Sez. Lavoro- Sentenza 31 gennaio 2013 n. 92). Ne segue che in vigore di detto principio le mancate inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento non possono ritenersi ingiustamente discriminatorie e irragionevoli, né lesive del principio della parità di trattamento.

In estrema sintesi : l'art. 1, comma 1-bis, della Legge 143/2004 aveva già previsto che "dall'anno scolastico 2005/2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione". Quest'ultima possibilità è stata già prevista anche nel precedente aggiornamento effettuato ai sensi del D.D.G. del 31 marzo 2005 per l'anno scolastico 2005/2006. Per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 con l'entrata in vigore della Legge n. 296/06, le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento e la presentazione della domanda entro il termine suddetto fissato dal D.D.G. del 16 marzo 2007 è diventato adempimento obbligatorio per gli interessati,



Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna
onde evitare la cancellazione definitiva dalle graduatorie ormai divenute ad esaurimento, così come sancito dalla Legge 143/2004.

E' di tutta evidenza che il D.M. n.235/14 non potesse riaprire termini non rispettati dai ricorrenti. La possibilità del "reinserimento" infatti è stata consentita fino a che le graduatorie, ai sensi della legge 296/2006, da permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento. Pertanto nessuna violazione delle norme di legge in vigore è ravvisabile nel caso di specie. Ne segue che controparte non ha alcun diritto ad essere inclusa nelle graduatorie ad esaurimento in questione.

A conferma di quanto sopra esposto si riporta quanto chiarito in caso analogo dalla Giurisprudenza (Corte D'appello di Potenza - sent. 88/2014- che ha altresì, così chiarito : *“Non condivide la Corte l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui tali disposizioni, consentendo ancora il reinserimento dei docenti già cancellati, costituisca la conferma da parte dell'Amministrazione scolastica che l'art. 1 co. 605 lett. c) della l. n. 296/2006 non abbia mai eliminato la facoltà prevista dall'ultima parte dell'art. 1 co. 1 bis della l. n. 143/2004. Al contrario, appare evidente come si tratti di una normativa secondaria di carattere transitorio che, nel dare esecuzione al passaggio dal regime delle graduatorie aperte e permanenti a quello delle graduatorie chiuse e ad esaurimento, si preoccupava (con autolimitazione del proprio potere di organizzare l'aggiornamento delle graduatorie) di salvaguardare l'affidamento riposto nella possibilità di reinserimento a domanda, già prevista nella disciplina ante 1/1/2007, da parte di quei docenti che in occasione del precedente aggiornamento non avessero presentato tempestivamente la domanda di permanenza in graduatoria, per l'appunto confidando nella possibilità di reinserimento prevista dall'ultima parte dell'allora vigente art. 1 co. 1 bis l. n. 143/2004.*

Una volta venuta meno, con gli aggiornamenti successivi delle graduatorie, tale necessità di salvaguardia dell'affidamento -per essere andato a pieno regime il sistema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, in base al quale chi è dentro vi rimane a domanda, ma chi non presenta domanda di permanenza viene escluso definitivamente- il D.M. n. 44 del 12/5/2011, emanato per l'aggiornamento delle graduatorie per gli aa.ss. 2011-2013 e di cui la prof Palomba ha chiesto la disapplicazione, ha confermato che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento



Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

avviene su domanda dell'interessato; ha disposto che la mancata presentazione comporti la cancellazione definitiva del docente; non ha più previsto il reinserimento a domanda degli esclusi in occasione degli aggiornamenti precedenti (cfr. art. 1 co. 1 del D.M. cit.). Orbene, per quanto sopra detto, si tratta di una disciplina secondaria del tutto coerente con gli sviluppi normativi intervenuti in materia e con il passaggio al sistema delle graduatorie ad esaurimento, avendo l'Amministrazione scolastica preso atto -come si deve prendere atto in questo giudizio- dell'avvenuta abrogazione implicita per incompatibilità, realizzata dall'art. 1 co. 605 lett. c) della l. n. 296/2006, dell'ultima parte dell'art. 1 co. 1 bis della l. n. 143/2004, quella che prevedeva la facoltà di reinserimento in graduatoria del docente precedentemente cancellato, con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Ritiene la Corte che non sia consentito di ricostruire in maniera differente i rapporti tra le norme primarie in questione, nella loro successione nel tempo. Le graduatorie ad esaurimento sono graduatorie destinate ad estinguersi; per questo non sono previsti ulteriori inserimenti, a parte quelli delle particolari categorie di nuovi docenti tassativamente elencati dalla legge finanziaria del 2006 e per il solo biennio 2007-2008.

E nulla abilita a differenziare i nuovi inserimenti dai reinserimenti di docenti già collocati in graduatoria e cancellati per mancato inoltro della domanda di permanenza. Gli uni e gli altri non sono più ammessi perché, altrimenti, le graduatorie non andrebbero più verso l'esaurimento, con inevitabile vanificazione del divisato obiettivo del legislatore "J / dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"', il che è tanto più vero con riferimento al sistema "a porte girevoli" previsto dall'art. 1 co. 1 bis cit., che, qualora si ritenesse conservata la facoltà di riammissione anche nelle graduatorie ad esaurimento, porterebbe con sé il rischio concreto di perpetrazione all'infinito delle graduatorie stesse, che, in ultima analisi, rimarrebbero permanenti, in violazione della legge che le ha trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Una conferma indiretta della ricostruzione normativa sopra offerta sembra poter provenire dal nuovo co. 4 dell'art. 1 della l. n. 143/2004, introdotto dall'art. 9 co. 20 del d.l. n. 70/2011, convertito in l.n. 106/2011, il quale, nello stabilire che a partire



Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

dall'a.s. 2011-2012 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento debba avvenire con cadenza non più biennale ma triennale, ha inteso sottolineare come sia esclusa la possibilità di ulteriori nuovi inserimenti decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605. lett. c). della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza.''): ancora una volta senza che sia consentito all'interprete di distinguere tra inserimenti nuovi di zecca e reinserimenti di docenti già collocati e cancellati, perché questi ultimi comporterebbero pur sempre un ampliamento delle graduatorie, invece destinate a svuotarsi ed esaurirsi."

A ciò si aggiunga che Il D. M. 235/2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017 così prevedeva: *La domanda di permanenza, di aggiornamento, (...) dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, (...). La domanda di cui al comma precedente, completata con le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web , (...), conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (l'art. 9, commi 2); E' motivo di esclusione: a) la domanda presentata fuori termine ; b) la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 del precedente art. 9. (art. 10, comma 2).*

Non sarà fuor di luogo ricordare, inoltre, che nella logica negoziale delle selezioni di diritto privato le regole contenute nel bando di concorso hanno esse stesse il valore negoziale di proposta contrattuale che, nel caso specifico, risultano essere state accettate all'atto della prima domanda di inserimento in graduatoria.

Quanto alla irrilevanza nel caso di specie delle pronunce del Giudice Amministrativo richiamate dal ricorrente, si riporta quanto di recente affermato dal Tribunale di Ravenna - sentenza n. 146 del 20/7/2015- : *“la disposizione del D.M. 235/2014 che prevede la cancellazione dalle graduatorie in mancanza di presentazione della domanda risulta legittima poiché è conforme alla legge 143/2014, è stata fatta oggetto di ampia pubblicità, assegna un termine congruo per la presentazione della domanda (che è divenuto di 45 giorni a seguito della proroga dal 10 al 17 maggio 2014).”* Saggiunge, altresì, il predetto Tribunale che, come anche osservato dal Tribunale di Piacenza, *“alla mutata natura, con la legge 2006, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento consegue l’abrogazione implicita della possibilità prima prevista del reinserimento; non a caso la legge del 2006 non prevede più quel reinserimento consentendo soltanto l’integrazione delle graduatorie in casi eccezionali e da intendersi, in quanto tali, di stretta interpretazione. Ne consegue che anche il decreto ministeriale del 2014, come i precedenti, prevedendo la cancellazione definitiva delle graduatorie per chi non abbia presentato la domanda nel termine perentorio previsto, sia in sintonia con la ratio della legge 296/2006.”*

Pertanto nessuna violazione delle norme in vigore è ravvisabile nel caso di specie.

Si contesta, infine, la richiesta delle controparti di rimborso del contributo unificato. Come, infatti, chiarito dalla Giurisprudenza *“la configurazione del contributo unificato come obbligazione ex lege che fa carico alla parte soccombente e che pertanto è estraneo al potere liquidatorio del giudice trovando per così dire automatica applicazione vale solo ed esclusivamente per il giudizio amministrativo in forza del comma 6 bis Dpr 115/2002. Trattasi di norma speciale che quindi non è suscettibile di estensione analogica al processo civile e tributario”* (Ctp Pordenone, sentenza n. 235/02/14).

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito, *contrariis reiectis*:

- Rigettare il ricorso in quanto infondato

con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Bologna, 21 gennaio 2016.

Il Funzionario del M.I.U.R.
Dott. Daniela Bazzoni



N. R.G. 3231/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

In data 21.1.2016 ad ore 11.35, davanti al Giudice Emma Cosentino, nella causa di cui in epigrafe, con doppio video contrapposto per consentire alle parti di seguire la verbalizzazione, su consolle, sono comparsi:

- per la ricorrente l'Avv. Carmen Saccà che deposita ricorso notificato e copie di cortesia del ricorso.

- per il resistente si costituisce, depositando fascicolo con comparsa, la Dott. Daniela Bazzoni.

Il Giudice invita la ricorrente a produrre copia della richiesta di reinserimento per gli anni scolastici 2014/2017, asseritamente effettuata nel maggio 2014, riscontrata negativamente dalla Amministrazione ed il resistente a prendere posizione sulla circostanza riferita in ricorso. Rinvia a tal fine all'udienza del 19.4.2016 ore 10.15.

Il Giudice
Emma Cosentino



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Livio Mercatante
Avv. Carmen Saccà
Via Dè Griffoni, 5 • 40123 Bologna
Tel 051 9921977 • cell.349/8050891 Fax 051 9921980

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

RGLN 3231/15

Dott.ssa E. Cosentino

Prossima udienza 19/4/2016

NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI RICHIESTI DAL GIUDICE

Per la sig.ra **ORLANDO ANNA**

(Avv.ti Livio Mercatante e Carmen Saccà)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(Dott.ssa D. Bazzoni)

e contro

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO
TERRITORIALE DI BOLOGNA**

All'udienza del 21 gennaio 2016 il Giudice chiedeva alla scrivente difesa la produzione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, del maggio 2014 relativa alla ricorrente.

Con la presente si deposita quindi il documento richiesto comprovante che la richiesta è stata presentata dalla ricorrente nei termini.

SI PRODUCE:

1) domanda inserimento nella graduatoria ad esaurimento per il triennio 2014/2017 della ricorrente del 16 maggio 2014.

Bologna, 2 febbraio 2016

Avv. Saccà Carmen




(D.M. 1 aprile 2014 n. 235)

AVVERTENZA

In particolare:

- I dati riportati dall' aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell'aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 in quanto strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196.

ALL'UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE
Sede provinciale di (1) **BOLOGNA**

RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE
PROT. N. **4913**
DEL **16.5.14** 

Spazio riservato all'identificativo assegnato dal sistema informativo

...la sottoscritt

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO

A1 - DATI ANAGRAFICI

COGNOME (2) ORLANDO

NOME ANNA

NATO/A IL 11 01 1959 AG
giorno mese anno PROVINCIA

COMUNE RIBERA

SESSO F CODICE FISCALE RLNMNA59A51H269J

A2 - DATI DI RECAPITO

RECAPITO (3) VIA ZACCONE 18 _____
indirizzo

CASALECCHIO DI RENO _____
comune

40033 _____
c.a.p.

051 4121260 _____
primo recapito telefonico

_____ 32907812425 _____
secondo recapito telefonico

SALVOCAP3@101EUA1.LI _____
posta elettronica

_____ _____
posta elettronica certificata



Ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso:

SEZIONE B - DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLO DI ACCESSO ALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

(barrare le voci che interessano e completarle con le indicazioni specifiche del relativo insegnamento e gli estremi della procedura di conseguimento del titolo di abilitazione o idoneità)

B1 - PERSONALE DOCENTE (4)

Titolo già conseguito (4)

B. Abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero..... ☐

C. Abilitazione ai sensi dell'art. 2 L. 04/06/2004 n. 143
Corso ex D.M. 09/02/2005 n. 21..... ☐

Corso ex D.M. 18/11/2005 n. 85..... ☐

D. Diploma magistrale abilitante..... ☒

IL 25/10/1978

F. Semestre aggiuntivo IX ciclo SSIS..... ☐

G. Abilitazione tramite TFA..... ☐

H. Idoneità conseguita al concorso a cattedra ex D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 ABILITAZIONE..... ☐

ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CON PUNTI 65/80

L. Laurea in Scienze della formazione primaria

☐ Indirizzo scuola dell'infanzia..... ☐

☐ Indirizzo scuola primaria..... ☐

M. Altra abilitazione (specificare)..... ☐

B2 - RICHIESTA DI INCLUSIONE CON RISERVA IN GRADUATORIA AD ESAURIMENTO (5)

Titolo da conseguire (5)

N. Iscrizione corso di laurea in scienze della formazione primaria

☒ Indirizzo scuola dell'infanzia..... ☒

☐ Indirizzo scuola primaria..... ☐

P. Iscrizione Percorsi Abilitanti Speciali ex D.D.G. 25 luglio 2013 n. 58..... ☐

Q. Iscrizione ad altro corso abilitante (specificare)..... ☐

B3 - RICHIESTA DI REINSERIMENTO IN GRADUATORIA AD ESAURIMENTO (5bis)

R ☐ Ai sensi del c. 1-bis art. 1 L. 4 giugno 2004 n. 143 in quanto già inserito in graduatoria ad esaurimento fino al... 2007

S ☐ In seguito a depennamento in quanto docente di ruolo nella classe di concorso.....

Chiede l'inserimento per le seguenti graduatorie relative a posti o cattedre:

SEZIONE C - RICHIESTA D'ISCRIZIONE NELLE SEGUENTI GRADUATORIE ED ELENCHI (barrare e completare le voci che interessano)

C1 - GRADUATORIE RICHIESTE

Indicare nel riquadro del titolo di accesso la lettera corrispondente alla casella barrata nella sezione B1 e B2 - titolo di accesso alle graduatorie

☒ SCUOLA DELL'INFANZIA

☒ titolo di accesso

☐ SCUOLA PRIMARIA

☐ titolo di accesso

SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (indicare i codici meccanografici delle classi di concorso interessate e la descrizione della classe di concorso - Vedi elenco allegato)

<input type="checkbox"/>	titolo di accesso	_____
<input type="checkbox"/>	titolo di accesso	_____
<input type="checkbox"/>	titolo di accesso	_____
<input type="checkbox"/>	titolo di accesso	_____
<input type="checkbox"/>	titolo di accesso	_____
<input type="checkbox"/>	titolo di accesso	_____
<input type="checkbox"/>	titolo di accesso	_____

Graduatorie speciali (6)

<input type="checkbox"/> non vedenti	<input type="checkbox"/> sordomuti
<input type="checkbox"/> non vedenti	<input type="checkbox"/> sordomuti
<input type="checkbox"/> non vedenti	<input type="checkbox"/> sordomuti
<input type="checkbox"/> non vedenti	<input type="checkbox"/> sordomuti
<input type="checkbox"/> non vedenti	<input type="checkbox"/> sordomuti
<input type="checkbox"/> non vedenti	<input type="checkbox"/> sordomuti
<input type="checkbox"/> non vedenti	<input type="checkbox"/> sordomuti

C2 - ELENCHI DEL SOSTEGNO/SPECIALI E METODI DIFFERENZIATI

Elenco del sostegno

- ☒ Scuola dell'infanzia
☐ Scuola primaria
☐ Scuola secondaria di primo grado
☐ Scuola secondaria di secondo grado
☐ Personale educativo

Tipologia di posto richiesta in funzione della specializzazione posseduta

polivalente

Montessori

altri metodi differenziati

☒ D
☐ J
☐ P
☐ T
☐ X

☒ E
☐ K

☐ F
☐ L

Titolo di accesso all'insegnamento di sostegno:

☒ Diploma di specializzazione per il sostegno art. 325 comma 3 D.Lg. 16/04/94 n. 297 o D.I. del 26/05/1998 o D.M. del 20/02/2002 o modulo specifico della laurea in scienze della formazione primaria o titolo per l'insegnamento nelle scuole con metodo Montessori, conseguito il _____ presso _____

C3 - ELENCHI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA (7)

☒ Inglese ☐ titolo idoneità insegnamento lingua inglese

☐ laurea in lingue straniere (inglese)

Titolo/laurea conseguito/a il (4) _____ presso _____

Claudio Deery

SEZIONE D - DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI

La seguente sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria richiesta nella sezione C1, utilizzando altrettante copie della presente pagina. Al fine della determinazione del punteggio nella graduatoria (8) _____ dichiara di aver conseguito i seguenti titoli valutabili:

D1 - DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO (ai sensi delle tabelle di valutazione annesse come allegato "2" e allegato "3" al presente provvedimento)

Dichiara di essere in possesso di abilitazione o idoneità conseguita con:

- ☐ B. Abilitazione conseguita all'estero ☐ F. Semestre agg. IX ciclo SSIS ☐ G. TFA ☐ H. Concorso a cattedra DDG 82/2012
- ☒ C. Abilitazione ai sensi dell'art. 2 L. 04/06/2004 n. 143
☒ ex D.M. 09/02/2005 n. 21 ☐ ex D.M. 18/11/2005 n. 85
- ☒ D. Diploma magistrale abilitante conseguito ☐ L. Laurea S.F.P. ☐ indirizzo Infanzia ☐ indirizzo Primaria
- ☐ M. Altro _____

con votazione 149,160

data conseguimento / riconoscimento 25/10/78 presso / da ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Indicare obbligatoriamente il periodo di durata legale dei corsi abilitanti di cui alle lettere B, C, F, G, L, M ai sensi del punto B.3 lettera C della tabella 2 dall'anno accademico _____, all'anno accademico: _____

D2 - DICHIARAZIONE ALTRI TITOLI CULTURALI (ai sensi delle tabelle di valutazione annesse come allegato "2" e allegato "3" al presente provvedimento). Il titolo deve essere posseduto entro la data di presentazione della domanda.

C.1 Titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C.10 (9)

data di conseguimento _____ presso _____

C.2 e C3 Abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A.1 della tabella 2 e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio:

- a. nel caso di abilitazioni diverse da quella utilizzata per l'accesso conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (10);
- b. le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.

data di conseguimento _____ presso _____

C.4 Titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal MIUR ai sensi delle direttive comunitarie recepite nel D.Lvo 6/11/2007 n° 206 ovvero, per gli extracomunitari, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/08/1999 n° 394 posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A della tabella 1

data di conseguimento _____ presso _____

C.5 Dottorato di ricerca o diploma di specializzazione equiparato per legge o per Statuto (si valuta un solo titolo). (11)

data di conseguimento _____ presso _____

C.6 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (si valuta un solo titolo). (12)

data di conseguimento _____ presso _____

Data 6/10/14

Pag. 4 di 10

FIRMA

[Signature]

segue

SEZIONE D - DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI

La seguente sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria richiesta nella sezione C1, utilizzando altrettante copie della presente pagina. Al fine della determinazione del punteggio nella graduatoria (8) _____ dichiara di aver conseguito i seguenti titoli valutabili:

D2 - DICHIARAZIONE ALTRI TITOLI CULTURALI (ai sensi delle tabelle di valutazione annesse come allegato "2" e allegato "3" al presente provvedimento). Il titolo deve essere posseduto entro la data di presentazione della domanda - seguito

C.7 Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria. (12) (13) (fino ad un massimo di tre)

data di conseguimento _____ presso _____

C.8 Attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (12) (13) (fino ad un massimo di tre)

data di conseguimento _____ presso _____

C.9 Per le graduatorie di scuola dell'infanzia e primaria, laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo (14):

☐ scuola dell'infanzia ☐ scuola primaria

data di conseguimento _____ presso _____

C.10 Lauree in Lingue straniere, previste per l'accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del MPI 28 giugno 1991

data di conseguimento _____ presso _____

D3 - DICHIARAZIONE TITOLI CULTURALI E ARTISTICO- PROFESSIONALI PER DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA (TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA COME ALLEGATO "3" AL PRESENTE PROVVEDIMENTO)

Dichiara di aver conseguito fino alla data di presentazione della domanda, i seguenti titoli valutabili:

- Dichiarazione titoli culturali previsti dal punto 1 della tabella annessa come allegato "3" per i docenti di strumento musicale nella scuola media

- Dichiarazione titoli artistico - professionali previsti dal punto 3 della tabella annessa come allegato "3" per i docenti di strumento musicale nella scuola media (massimo 66 punti)

1 ☐ (eventualmente) Si dichiara di aver già presentato titoli artistico-professionali per l'iscrizione nelle graduatorie di istituto della provincia di _____ e chiede di far riferimento al punteggio già conseguito in dette graduatorie (art. 5, comma 6, del presente provvedimento)

2 ☐ Si dichiara di allegare n. ☐ certificati o attestati di titoli artistico-professionale valutabili ai sensi del presente provvedimento

3 ☐ Si dichiara di non allegare certificati o attestati di titoli artistico-professionale valutabili ai sensi del presente provvedimento

Data 6/9/16

Pag. 5 di 10

FIRMA



Antonio De...

SEZIONE F - ALTRE DICHIARAZIONI

Dichiara, altresì, di aver diritto, in quanto iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n° 68/99 all'atto della prima inclusione in graduatoria ad esaurimento ovvero all'atto della presente integrazione, alla riserva dei posti in virtù dei seguenti titoli:
F1 - TITOLI DI RISERVA (barrare le voci che interessano) (20)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche | <input type="checkbox"/> E Invalido del lavoro o equiparati |
| <input type="checkbox"/> B Invalido di guerra | <input type="checkbox"/> M Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro |
| <input type="checkbox"/> C Invalido civile di guerra | <input type="checkbox"/> N Invalido civile |
| <input type="checkbox"/> D Invalido per servizio | <input type="checkbox"/> P Non vedente o sordomuto |

Estremi dei documenti con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva

Ente data e numero dell'atto
Ente data e numero dell'atto

Dichiara, altresì, di aver diritto alle preferenze in base ai seguenti titoli:
F2 - TITOLI DI PREFERENZA (barrare le voci che interessano)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> A Insignito di medaglia al valor militare | <input type="checkbox"/> K Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra |
| <input type="checkbox"/> B Mutilato o Invalido di guerra ex combattente | <input type="checkbox"/> L Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato |
| <input type="checkbox"/> C Mutilato o invalido per fatto di guerra | <input type="checkbox"/> M Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra |
| <input type="checkbox"/> D Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato | <input type="checkbox"/> N Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra |
| <input type="checkbox"/> E Orfano di guerra | <input type="checkbox"/> O Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato |
| <input type="checkbox"/> F Orfano di caduto per fatto di guerra | <input type="checkbox"/> P Aver prestato servizio militare come combattente |
| <input type="checkbox"/> G Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato | <input checked="" type="checkbox"/> Q Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca |
| <input type="checkbox"/> H Ferito in combattimento | <input type="checkbox"/> R Numero <input type="text"/> di figli a carico |
| <input type="checkbox"/> I Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di famiglia numerosa | <input type="checkbox"/> S Invalido o mutilato civile |
| <input type="checkbox"/> J Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente | <input type="checkbox"/> T Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma |

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze "Q" e "R")

Ente data e numero dell'atto
Ente data e numero dell'atto
Ente data e numero dell'atto

Dichiara altresì:

F3 - ALTRE INFORMAZIONI (barrare e/o completare le voci che interessano)

- ☐ di aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica
- ☐ di essere appartenente alle categorie dei non vedenti previste dall'art. 61 della Legge n. 270/82 (solo per la scuola secondaria)

Data 6.12.2014

Pag. 7 di 10

FIRMA: Anna Orlando

SEZIONE F - ALTRE DICHIARAZIONI-cont.

Avvalendosi delle facoltà di autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000 e consapevole delle relative sanzioni penali connesse alle false dichiarazioni

RICHIEDE

F4 (ex Allegato A) - DOMANDA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PRIORITA' NELLA SCELTA DELLA SEDE

F4a - per situazione di disabilità personale

L'applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie ad esaurimento, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui alla legge n. 104/92, in quanto:

- ☐ in situazione di disabilità personale di cui all'art. 21
ovvero
- ☐ in situazione di disabilità personale di cui al comma 6 dell'art. 33

A tal fine, avendo presa visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dal vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del Personale della Scuola, allega la seguente certificazione:

F4b - per parente in situazione di disabilità

L'applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie ad esaurimento, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104/92.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

(contrassegnare la sezione che interessa e, per le parti opzionali, cancellare ciò che non riguarda)

- ☐ di essere figlio/figlia, coniuge, padre/madre di _____
Nato/a a _____ il _____
e residente a _____

Che _____ madre/padre, coniuge, figlio/figlia è disabile in situazione di gravità, non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di

cura e necessita di assistenza continuativa che può essere assicurata esclusivamente dal sottoscritto/a.

(Nel caso l'assistenza riguardi il padre o la madre) Il sottoscritto/a dichiara di essere figlio/a unico/a ovvero, (nel caso dell'esistenza di fratelli e/o sorelle e/o coniuge del genitore assistito) il sottoscritto allega le dichiarazioni personali di tali fratelli e/o sorelle e/o coniuge del genitore assistito che attestano l'impossibilità, motivata, di provvedere all'assistenza. La suddetta dichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l'unico a convivere con il soggetto disabile. La situazione di unica convivenza deve essere documentata secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.I. sulla mobilità del Personale della Scuola.

- ☐ di dover assistere, in situazione di convivenza, fratello/sorella con disabilità grave, in quanto i genitori non sono viventi, ovvero sono totalmente inabili.

In relazione alla situazione contrassegnata, avendo preso visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dal vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del Personale della Scuola, allega la seguente documentazione:

Data 6.10.14...



Anna Orlando

SEZIONE G - ALTRE DICHIARAZIONI

...Io sottoscritto A. dichiaro

- a. di essere cittadino italiano ~~ovvero cittadino del seguente paese della Unione Europea:~~
 con buona conoscenza della lingua italiana
- b. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di R. B. E. S. D., ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
 ovvero di essere stato cancellato dalle liste elettorali a causa di
- ☒ di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (21):

- ☒ di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti (21):

- e. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva (22):

- f. (eventualmente) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (23):

- g. (eventualmente) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo dal al
- ☒ di non aver prodotto domanda di inclusione in altre province;
- i. spazio per eventuali dichiarazioni dell'interessato:

SEZIONE H - DICHIARAZIONE AI FINI DELLE SUPPLENZE

- ☐ RICHIEDE ☐ NON RICHIEDE l'attribuzione di contratti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento nella provincia destinataria del presente modello di domanda

SEZIONE I - DICHIARAZIONI DELL'ASPIRANTE (si veda il contesto normativo di riferimento alla pagina successiva)

Il sottoscritto, avendo compilato

- ☐ la sezione F1 del presente modello per i benefici di cui alla legge n. 68/99
- ☐ la sezione F4 per i benefici di cui alla legge n. 104/92

DICHIARA

Comune di residenza anagrafica:

Provincia di residenza:

Provincia destinataria della domanda:

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

- ☐ A In relazione alla coincidenza tra provincia di residenza e provincia di inclusione in graduatoria ad esaurimento per il triennio 2014/2017 il sottoscritto non è tenuto a produrre nessuna certificazione.
- ☐ B1 In relazione alla NON coincidenza tra provincia di residenza e provincia di inclusione in graduatoria ad esaurimento per il triennio 2014/2017 il sottoscritto produce, in originale o copia conforme, la seguente documentazione:

- ☐ B2 In relazione alla NON coincidenza tra provincia di residenza e provincia di inclusione in graduatoria ad esaurimento per il triennio 2014/2017 il sottoscritto dichiara che la seguente documentazione, in originale o copia conforme, è stata prodotta in data alla seguente Pubblica Amministrazione (24):

Data 6/10/14

Pag. 9 di 10

FIRMA

Alessandro Orlando

[Signature]

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1) Ai sensi dell'art. 1 comma 4 octies della legge 167 del 24 novembre 2009 e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al decreto interministeriale n. 165 del 30 luglio 2010, il personale docente ed educativo che sia incluso in graduatoria di reclutamento di provincia diversa da quella di residenza e che chieda di avvalersi, in sede di assunzione, dei benefici di cui alla legge 104/92 e/o alla legge 68/99, deve trasmettere all'ufficio che gestisce la graduatoria la relativa certificazione medica, in originale o copia conforme, secondo quanto specificato all' art. 1 comma 2 lettera B del citato Regolamento. Per i casi in cui la documentazione sanitaria sia già in possesso dell'amministrazione scolastica o di altra pubblica amministrazione si applica l'art. 2 comma 5 del predetto Regolamento.

2) Per effetto delle predette disposizioni tutto il personale docente ed educativo che, in occasione dell'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 si trovi a richiedere di usufruire dei benefici di cui alle leggi n. 104/92 e/o n. 68/99 in provincia diversa da quella di residenza, deve produrre la documentazione sanitaria richiesta o indicare gli estremi dell'amministrazione pubblica che la detiene ai sensi dell' art. 2 comma 5 del Regolamento Interministeriale, a pena di esclusione dai benefici di cui alle leggi sopra citate.

3) Gli uffici scolastici provinciali, ai fini della possibilità di ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità e di handicap degli aspiranti, adottano tempestivamente i provvedimenti indicati dall'art. 3 del Regolamento Interministeriale.

SEZIONE RIASSUNTIVA

Il sottoscritto dichiara di aver compilato le seguenti sezioni:

<input checked="" type="checkbox"/> A1	A2		
<input checked="" type="checkbox"/> B1	B2	B3	
<input checked="" type="checkbox"/> C1	C2	C3	
<input checked="" type="checkbox"/> D1	D2		
D2	D3		
E1			
<input checked="" type="checkbox"/> F1	F2	F3	F4
<input checked="" type="checkbox"/> G1	H	I	

e di aver allegato n. certificati,
n. fogli aggiuntivi.

Il sottoscritto, ai sensi della Legge n° 196/2003, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

MIUR USR-ER

Ufficio IX - Ambito Territoriale Bologna

Il presente documento è copia conforme all'originale conservato agli atti di questo ufficio.

Bologna, 28/01/16.



IL FUNZIONARIO
L. Fucini

Data 16.05.14...

Pag. 10 di 10

FIRMA

A. Orsini



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

In data 19.4.2016 ad ore 10.20, davanti al Giudice Emma Cosentino, nella causa di cui in epigrafe, con doppio video contrapposto per consentire alle parti di seguire la verbalizzazione, su consolle, sono comparsi:

- per la ricorrente l'Avv. Carmen Saccà che deposita copie di cortesia e giurisprudenza.
- per il resistente la dott. Daniela Bazzoni che deposita attestazione di rigetto della Corte di Appello di cui non ha ancora la decisione.

Il Giudice, sull'accordo delle parti, rinvia per la discussione all'udienza del 28.7.2016 ore 10.00, autorizzando il deposito telematico di note entro dieci giorni prima dell'udienza con richiesta di contestuale deposito anche delle copie di cortesia cartacee.

**Il Giudice
Emma Cosentino**



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Livio Mercatante
Avv. Carmen Saccà
Via Dè Griffoni, 5 • 40123 Bologna
Tel 051 9921977 • cell.349/8050891 Fax 051 9921980

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

RGN 3231/15

Dott.ssa E. Cosentino

Prossima udienza 28/7/2016

Nella causa promossa da

Per la sig.ra ORLANDO ANNA

(Avv.ti Livio Mercatante e Carmen Saccà)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO
TERRITORIALE DI BOLOGNA

(Dott.ssa D. Bazzoni)

In punto a: reinserimento graduatorie ad esaurimento

NOTE AUTORIZZATE NELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE ORLANDO ANNA

Premesso in fatto che:

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Bologna, deducendo di: "essere una docente precaria della scuola dell'Infanzia, abilitata all'insegnamento per effetto del conseguimento del relativo titolo, tramite il concorso ordinario indetto con O.M. n. 272 del 3/9/1982; (doc.1)
2. in virtù del suddetto titolo la ricorrente ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell'Infanzia come risulta dall'estratto graduatoria del 19/6/2002; (doc.2)
3. per il triennio successivo la ricorrente a sua insaputa veniva depennata dalla predetta graduatoria e nonostante la richiesta di reinserimento per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 del maggio 2014, non veniva inserita;
4. infatti in riscontro alla richiesta di inserimento di cui sopra, l'ufficio Scolastico con lettera datata 12 agosto 2014 rispondeva: "Con riferimento all'istanza presentata, si comunica alla S.V. Che la stessa



non può trovare accoglimento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 che prevede al possibilità di presentazione delle domande esclusivamente via web”; (doc.3)

5. la ricorrente quindi perdeva illegittimamente la possibilità di essere immessa in ruolo in quanto depennata dalle predette graduatorie;

6. che la suddetta esclusione preclude alla ricorrente la possibilità di ottenere incarichi lavorativi nei tre anni scolastici”

E RASSEGNAVA LE SEGUENTI CONCLUSIONI

“ACCOGLIERE il presente ricorso e per l'effetto:

IN VIA PRINCIPALE:

- *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per la classe di concorso della Scuola dell'Infanzia per la provincia di Bologna per gli anni scolastici dal 2014 al 2017, con attribuzione del punteggio maturato all'atto della cancellazione o di quello eventualmente maturato successivamente;*
- *conseguentemente condannare il Ministero convenuto e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale per la provincia di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al reinserimento della ricorrente nella Graduatoria ad Esaurimento per la classe di concorso della Scuola dell'Infanzia per la provincia di Bologna per gli anni scolastici dal 2014 al 2017, con attribuzione del punteggio maturato all'atto della cancellazione o di quello eventualmente maturato successivamente;*
- *Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato di Euro 259,00.”*

Si costituivano regolarmente in giudizio i convenuti tramite la dott.ssa Daniela Bazzoni, dipendente del Miur, contestando le richieste di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 21 gennaio 2016 il Giudice ordinava alla scrivente difesa la produzione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, del maggio 2014 relativa alla ricorrente, e la scrivente difesa procedeva al relativo deposito in via telematica della domanda attestante la presentazione della stessa nei termini.

La questione è ormai nota.

Pertanto con recentissima sentenza emessa dal Giudice dell'Intestato Tribunale, dott. M. Marchesini in data 15 luglio 2016, nel contenzioso RGN 2882/15 avente il medesimo oggetto della presente vertenza, lo stesso accoglieva il ricorso e ordinava ai convenuti di reinserire la ricorrente nelle Graduatorie ad esaurimento.



Come è pacifico, fino al 2006 gli inclusi nelle graduatorie permanenti abilitati all'insegnamento potevano ai sensi della legge 143/2004, produrre o non produrre domanda ai fini dell'aggiornamento: se la domanda era prodotta, si rimaneva nelle graduatorie con il punteggio aggiornato in base ai nuovi titoli nelle more conseguiti e agli anni di servizio maturati; se la domanda non era prodotta si era cancellati per gli anni scolastici successivi e, successivamente, su domanda da presentarsi entro i termini di volta in volta fissati, si era reinseriti con il punteggio precedente. Con la finanziaria del 2007 (legge 296/2006) le graduatorie venivano trasformate da permanenti, come già istituite dalla legge 124/1999, ad esaurimento (GAE) ossia chiuse a nuovi inserimenti.

Permane, tuttavia, anche nel nuovo sistema la disposizione invocata ovvero l'art 1 comma 1 bis della legge 143/2004.

L'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti avvenga su domanda dell'interessato da effettuarsi entro il termine fissato con decreto e che la mancata presentazione della domanda comporti la cancellazione, ma prevede anche che, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, sia consentito il reinserimento in graduatoria.

L'art. 1 comma 605 lett. c) l. 296/2006, trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e, almeno tendenzialmente, preclude nuovi ingressi in graduatoria, ma non gli aggiornamenti della stessa. L'articolo rinvia espressamente all'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004.

La circostanza che il predetto articolo preveda: *“la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”* è del tutto irrilevante, trattandosi di una norma secondaria contrastante con quella primaria”.

L'art. 9 del D.L. n. 70 del 30.5.2011 esclude a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, ma non di reinserimento o l'aggiornamento delle graduatorie stesse ed il reinserimento di docenti già in graduatoria eliminati per mancata domanda.

Sostanzialmente le graduatorie sono divenute ad esaurimento ma non sono cambiate le regole per il loro aggiornamento e non è venuta meno la possibilità di reinserimento a domanda.

Diverse le pronunce giurisprudenziali in materia: Corte D'Appello di Torino sezione lavoro, 11.11.2014 *“agevole rilevare che in questo caso non si tratta di nuovi inserimenti perchè le ricorrenti erano già inserite nelle Gae e quindi nei loro confronti non c'era nessuna ipotesi eccezionale. Era al contrario eccezionale la loro esclusione per mancato rinnovo nell'inserimento e le conseguenze dell'esclusione, proprio per la loro gravità (esclusione*



definitiva dalle Gae con perdita di prospettive di stabilizzazione) non potevano non essere previste espressamente dalla legge con una abrogazione espressa della norma del 2004, cosa che non è avvenuta” (cfr. Tribunale di Bologna del 3.7.2015 n. 643). Nello stesso senso Tribunale di Ancona 23.5.2015, Trib. Bologna Dott. Marchesini sent. 628/2015, Tribunale Cagliari Cautelare 4132/2015.

Per tutto quanto sopra premesso la **ricorrente** insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni come rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e sopra richiamate.

Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato versato, pari ad Euro 259,00.

Bologna 18 luglio 2016

Avv. Livio Mercatante

Avv. Carmen Saccà

